

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<b>I Comunicazioni</b>		
<b>Commissione</b>		
84/C 90/01	ECU.....	1
84/C 90/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo .....	2
84/C 90/03	Avviso di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di solfato di rame originarie della Bulgaria, Ungheria, Polonia e Spagna .....	2
84/C 90/04	Aiuti degli Stati (articoli da 92 a 94 del trattato CEE) — Comunicazione a norma della prima frase dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, alle parti interessate diverse dagli Stati membri e relativa ad un aiuto francese all'esportazione .....	3
84/C 90/05	Aiuti degli Stati (articoli da 92 a 94 del trattato CEE) — Comunicazione effettuata conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, agli interessati diversi dagli Stati membri in merito ad un aiuto di 2,9 milioni di £ Irl che il governo irlandese intende concedere ad un produttore di filati in poliestere, con sede a Letterkenny .....	4
<b>II Atti preparatori</b>		
<b>Commissione</b>		
84/C 90/06	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria .....	5
<b>Rettifiche</b>		
	Rettifica alla nomina dei membri del comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno (GU n. C 74 del 15. 3. 1984) .....	8

#### **Avviso agli abbonati**

Al fine di migliorare il servizio agli abbonati, l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ha deciso di presentare nuovi indici alfabetici e metodologici più completi.

Gli indici metodologici, in un primo momento, saranno pubblicati nella stessa forma e con la stessa frequenza che nel 1983.

Per quanto riguarda gli indici alfabetici, un progetto vi è stato comunicato il 15 marzo 1984 allo scopo di raccogliere i vostri suggerimenti.

Ciò comporterà un ritardo di qualche settimana nella pubblicazione degli indici alfabetici 1984 ; tuttavia i mezzi informatici attualmente in funzione permetteranno di riassorbire il ritardo a partire dal secondo trimestre 1984.

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

30 marzo 1984

(84/C 90/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,6313	Dollaro USA	0,859832
Franco belga e lussemburghese fin.	47,3381	Franco svizzero	1,85053
Marco tedesco	2,22826	Peseta spagnola	127,857
Fiorino olandese	2,51226	Corona svedese	6,63705
Sterlina inglese	0,597645	Corona norvegese	6,45132
Corona danese	8,18346	Dollaro canadese	1,09878
Franco francese	6,86146	Scudo portoghese	113,928
Lira italiana	1385,62	Scellino austriaco	15,6747
Sterlina irlandese	0,728055	Marco finlandese	4,79013
Dracma greca	88,6917	Yen giapponese	193,007
		Dollaro australiano	0,918919
		Dollaro neozelandese	1,29395

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo**

*(Comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pag. 43)*

(84/C 90/02)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1256/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV c) e d) (GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 36)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1257/83 della Commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 39)	29. 3. 1984	41,94 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1521/83 della Commissione, dell'8 giugno 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 153 dell'11. 6. 1983, pag. 27)	29. 3. 1984	43,94 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3294/83 della Commissione, del 21 novembre 1983, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 326 del 23. 11. 1983, pag. 10)	29. 3. 1984	Offerte rifiutate

**Avviso di apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni di solfato di rame originarie della Bulgaria, Ungheria, Polonia e Spagna**

(84/C 90/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia dalla quale risulta che importazioni di solfato di rame originarie della Bulgaria, Ungheria, Polonia e Spagna sono oggetto di dumping e causano pregiudizio all'industria comunitaria.

**Ricorrente**

La denuncia è stata introdotta del Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome dei produttori che rappresentano quasi tutta la produzione comunitaria di solfato di rame.

**Prodotto**

Il prodotto oggetto delle pratiche di dumping è il solfato di rame che, impiegato in agricoltura in special modo per il trattamento dei vini, ha anche numerosi usi industriali. Esso rientra nella sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune e corrisponde al codice Nimex 28.28-27.

**Osservazioni generali**

I regolamenti (CEE) n. 486/83 <sup>(1)</sup> e (CEE) n. 2786/83 <sup>(2)</sup> del Consiglio istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di solfato di rame originarie della Jugoslavia, Cecoslovacchia e URSS. Con decisione 83/502/CEE <sup>(3)</sup>, la Commissione accetta anche un impegno di prezzo offerto da un esportatore cecoslovacco.

Su richiesta degli Stati membri la Commissione ha in seguito riaperto una procedura antidumping relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Jugoslavia <sup>(4)</sup> e della Cecoslovacchia <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 del 2. 3. 1983, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 7. 10. 1983, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 13. 10. 1983, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. C 301 dell'8. 11. 1983, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. C 55 del 28. 2. 1983, pag. 2.

**Dumping**

L'accusa di dumping riguardante il prodotto spagnolo si basa su un confronto tra i prezzi praticati in Spagna e quelli fissati per le esportazioni destinate alla Comunità.

Dato che gli altri paesi interessati non hanno un'economia di mercato, è necessario raffrontare i prezzi all'esportazione con quelli praticati in un paese ad economia analoga. A tal fine, la denuncia suggerisce i prezzi praticati sul mercato spagnolo.

Su questa base il margine valutato per le pratiche di dumping risulta significativo.

**Pregiudizio**

Quanto al pregiudizio, nella denuncia si dichiara che le importazioni in questione sono salite dalle 394 t del 1980 alle 4 846 t del 1983; per il 1981 e 1982 le cifre sono rispettivamente di 859 t e 1 812 t. Le importazioni relative al 1983 sono pertanto 12 volte superiori a quelle del 1980 e 2 volte e mezza superiori a quelle del 1982. La quota di mercato per questo prodotto è pertanto salita dallo 0,7 % nel 1980, all'11 % nel 1983. Si dichiara inoltre che i prezzi di vendita di questi prodotti importati, essendo nettamente inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari hanno costretto questi ultimi a mantenere i propri prezzi a un livello insufficiente per coprire i costi ed assicurare un adeguato profitto. Le ripercussioni sull'industria comunitaria consistono in una riduzione della produzione annua di circa il 37 %, tra il 1980 e il 1983, percentuale nettamente superiore a quella della flessione del consumo nella Comunità, che, nello stesso periodo, è stata del 18 %. Risulta inoltre che un'analoga contrazione della capacità produttiva (dal 69 % al 41 %), il relativo incremento dei costi unitari e le conseguenze delle importazioni a basso prezzo hanno causato all'industria comunitaria perdite notevoli nelle

vendite di solfato di rame all'interno della Comunità stessa.

**Procedura**

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione ha avviato un'indagine in conformità con l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 del 14 giugno 1982 <sup>(2)</sup>.

Le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto rispondendo in particolare al questionario loro indirizzato e fornendo prove a proprio sostegno. La Commissione procederà inoltre ad un'audizione delle parti che lo chiederanno, a condizione che possano dimostrare di essere interessate dal risultato della procedura.

Il presente avviso viene pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento succitato e viene ufficialmente notificato alla Bulgaria, Ungheria e Polonia.

**Termini**

Qualsiasi informazione relativa al problema in oggetto e qualsiasi richiesta di udienza può essere comunicata, per iscritto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Commissione delle Comunità europee, direzione relazioni esterne (divisione I-D-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

<sup>(3)</sup> Telex COMEURBRU 21877.

**AIUTI DEGLI STATI**

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

**Comunicazione a norma della prima frase dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, alle parti interessate diverse dagli Stati membri e relativa ad un aiuto francese all'esportazione**

(84/C 90/04)

1. Il governo francese ha istituito un meccanismo volto a coprire taluni rischi degli offerenti francesi per la costruzione di una centrale elettrica in Grecia (Megalopolis IV) che si configura come un aiuto all'esportazione.
2. La Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, nei riguardi di questo sistema di aiuti francese per il motivo che gli aiuti all'esportazione applicati nel commercio con altri Stati membri sono in contrasto con la ben nota politica della Commissione, secondo la quale tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, e non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.
3. A norma della prima frase dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, con la presente comunicazione la Commissione invita le parti interessate diverse dagli Stati membri a formulare le loro osservazioni sull'aiuto progettato nel termine di tre settimane a decorrere dalla data della comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,  
rue de la Loi 200,  
B-1049 Bruxelles.

**AIUTI DEGLI STATI**

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

**Comunicazione effettuata conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, agli interessati diversi dagli Stati membri in merito ad un aiuto di 2,9 milioni di £ Irl che il governo irlandese intende concedere ad un produttore di filati in poliestere, con sede a Letterkenny**

(84/C 90/05)

Avendo avviato, nei riguardi dell'aiuto summenzionato, la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, la Commissione invita tutti gli interessati diversi dagli Stati membri, a presentare le loro osservazioni entro un mese dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,  
rue de La Loi 200,  
B-1049 Bruxelles.

La Commissione ritiene che l'aiuto, non tenendo conto delle norme vigenti per gli aiuti all'industria delle fibre sintetiche, sia atto ad alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Esso è pertanto incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE in un momento in cui i produttori di filati in poliestere si trovano a dover affrontare seri problemi di sovraccapacità.

Si fa altresì notare che la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE ha effetto sospensivo sulla concessione dell'aiuto e che quindi qualsiasi aiuto concesso prima che la Commissione abbia preso una decisione finale è soggetto a revoca.

---

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria**

*COM(84) 138 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 marzo 1984)**(84/C 90/06)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità <sup>(1)</sup>, modificata dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 20, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 79/112/CEE, in virtù del suo articolo 20, primo comma, lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 77/436/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificata dall'atto di adesione della Grecia; che, conformemente all'articolo 20, secondo comma, della direttiva 79/112/CEE, occorre adeguare tali disposizioni alle norme previste dalla suddetta direttiva, comprese le disposizioni derogatorie o transitorie;

considerando che in funzione del progresso tecnologico, della necessità di migliorare il rapporto fra qualità e prezzo dei prodotti, nonché di proteggerli dalla possibilità di una concorrenza falsata da parte degli stessi prodotti fabbricati nei paesi terzi, a causa tra l'altro della mancanza di metodi di analisi affidabili in materia, nonché da parte di altri prodotti concorrenti,

è opportuno sopprimere l'esigenza di una quantità minima di caffè verde utilizzato, per l'estratto di caffè, nonché quella di un tenore massimo di elementi insolubili per lo stesso prodotto, e di ridurre il tenore minimo di materia secca necessaria per l'estratto di caffè e l'estratto di cicoria;

considerando che, di norma, non è necessario mantenere le disposizioni della direttiva 77/436/CEE che permettevano agli Stati membri di derogare al regime comune stabilito da detta direttiva, salvo per quanto riguarda l'impiego di antiagglomeranti per la fabbricazione degli estratti finché le relative conoscenze scientifiche non avranno raggiunto un livello accettabile per tutta la Comunità; che il ricorso da parte di taluni Stati membri a siffatte deroghe può fare sorgere ostacoli alla libera circolazione di prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri che si sono adeguati al regime comune della direttiva;

considerando che allo scopo di agevolare gli scambi è opportuno mantenere, pur conformandole, anche le norme in materia di etichettatura dei prodotti non destinati ad essere forniti tal quali al consumatore finale;

considerando che, in funzione dello sviluppo industriale, occorre prevedere anche per l'estratto di cicoria l'esistenza di un prodotto concentrato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 77/436/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 3, viene soppresso il paragrafo 2.
2. All'articolo 4, viene soppresso il paragrafo 2.

<sup>(1)</sup> GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20.

3. L'articolo 6 è sostituito con il testo seguente:

«*Articolo 6*

1. La direttiva 79/112/CEE del Consiglio (\*) si applica ai prodotti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato.

2. a) La denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 79/112/CEE è la denominazione riservata ai prodotti in questione in virtù dell'articolo 5.

b) Essa può essere completata con l'aggettivo "concentrato":

i) nel caso del prodotto definito al punto 1, lettera c), purché il tenore di materia secca proveniente dal caffè sia, in peso, superiore al 25 %

ii) nel caso del prodotto definito al punto 2, lettera c), purché il tenore di materia secca proveniente dalla cicoria sia, in peso, superiore al 45 %.

3. L'etichettatura, oltre a quelle previste all'articolo 3 della direttiva 79/112/CEE, comporta anche le seguenti diciture obbligatorie:

a) la dicitura "decaffeinato" per i prodotti di cui al punto 1, il cui tenore di caffeina anidra non sia, in peso, superiore allo 0,3 % della materia secca derivante dal caffè;

b) per i prodotti di cui al punto 1, lettera c), la menzione "torrefatto agli zuccheri" o "conservato con gli zuccheri", a seconda dei casi, con l'intesa che se viene impiegato un solo tipo di zucchero, questo venga indicato con la sua denominazione specifica;

c) per i prodotti di cui al punto 2, lettera c), se del caso, la dicitura "zuccherato";

d) per i prodotti di cui al punto 1, lettere b) e c), il tenore minimo di materia secca proveniente dal caffè espresso in percentuale del peso del prodotto finito;

e) per i prodotti di cui al punto 2, lettere b) e c), il tenore minimo di materia secca proveniente dalla cicoria espresso in percentuale del peso del prodotto finito.

4. Le diciture di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), figurano nello stesso campo visivo di quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 79/112/CEE.

5. L'indicazione del quantitativo netto dei prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1, lettera a) e 2, lettera a), non è obbligatoria quando questo quantitativo è inferiore a 8 grammi.

6. a) la denominazione di vendita del prodotto di cui al punto 1, lettera c), può essere completata con l'aggettivo "concentrato" purché il tenore di materia secca derivante dal caffè sia, in peso, superiore al 25 %;

b) la denominazione di vendita del prodotto di cui al punto 2, lettera c), può essere completata con l'aggettivo "concentrato" purché il tenore in materia secca derivante dalla cicoria sia, in peso, superiore al 45 %.

(\*) GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 1».

4. Viene inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 6 bis*

1. Fatte salve le disposizioni che la Comunità può emanare in materia, l'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato, non destinati ad essere forniti tal quali al consumatore, comprende unicamente le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la denominazione di vendita conformemente all'articolo 6;

b) il quantitativo netto, espresso in unità di massa impiegando, a seconda dei casi, il chilogrammo o la tonnellata, salvo nel caso dei prodotti presentati alla rinfusa;

c) la data di fabbricazione o un'indicazione che consenta di identificare la partita;

d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del confezionatore oppure di un venditore stabilito nella Comunità.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento per quanto concerne la loro produzione nazionale.

3. a) Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), devono essere riportate sull'imballaggio o su un'etichetta fissata a quest'ultimo.

b) Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), devono figurare

— sull'imballaggio o su un'etichetta fissata a quest'ultimo,

— oppure sui documenti commerciali che si riferiscono al prodotto in questione.

c) Quando i prodotti sono trasportati alla rinfusa le menzioni previste al paragrafo 1 devono figurare unicamente sui documenti commerciali che si riferiscono al prodotto in questione.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni comunitarie più precise o più ampie in materia di metrologia».

5. L'allegato è modificato in conformità con l'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo da ammettere, al più tardi il 1° luglio 1985, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva ed a vietare il 1° luglio 1986 il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

### ALLEGATO

1. Al punto 1, lettera a), il primo comma è sostituito con il testo seguente:

«L'estratto di caffè in polvere, granuli, scaglie, tavolette o altra forma solida, con un tenore di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore, in peso, al 95 %».

2. Al punto 1, lettera b), il primo comma è sostituito con il testo seguente:

«L'estratto di caffè, presentato in forma pastosa, il cui tenore di materia secca proveniente dal caffè è, in peso, inferiore o pari all' 85 % e superiore o pari al 70 %».

3. Al punto 1, lettera c), il primo comma è sostituito con il testo seguente:

«L'estratto di caffè presentato in forma liquida, il cui tenore di materia secca proveniente dal caffè è, in peso, inferiore o pari all' 55 % e superiore al 15 %».

4. Al punto 2, lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'estratto di cicoria in polvere, grani, scaglie, tavolette, o presentato in altra forma solida il cui tenore di materia secca proveniente dalla cicoria è uguale o superiore, in peso, al 95 %».

5. Il punto 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) "Estratto di cicoria liquida":

L'estratto di cicoria presentato in forma liquida, il cui tenore di materia secca solubile proveniente da cicoria, in peso, è inferiore al 55 % e superiore al 25 %.

Esso contiene soltanto gli elementi provenienti dalla sua estrazione. Tuttavia questo prodotto può contenere zuccheri in proporzione non eccedente il 35 % in peso».

---

---

**RETTIFICHE****Rettifica alla nomina dei membri del comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 74 del 15 marzo 1984)*

A pagina 3 (84/C 74/03), nella lista dei nomi:

*anziché:* «Francis GWYN JONES»,

*leggi:* «Gwyn Jones FRANCIS».

---

